

FOCUS

Le circolari di Cantiere terzo settore

NOTAI: NEL TERZO SETTORE SUPERATI I LIMITI DI DELEGHE NELLE ASSEMBLEE SEPARATE

**In una recente Massima
del Consiglio di Milano
si specifica che in questo caso
negli enti che abbiano
un numero di associati non inferiore
a cinquecento, ciascuno
ne può rappresentare anche più di tre**

a cura di Chiara Meoli

Il 13 settembre 2024 la **Commissione Massime per il Terzo settore del Consiglio Notarile di Milano** ha pubblicato la [massima n. 18](#) sul funzionamento delle assemblee “separate” affermando che **nelle associazioni enti del Terzo settore (Ets) che abbiano un numero di associati non inferiore a cinquecento le deleghe conferite dalle assemblee separate per intervenire all’assemblea generale non sono soggette ai limiti previsti dall’art. 24, comma 3 del codice del Terzo settore**. Si ricorda che il limite a cui si fa riferimento prevede che ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento.

Come noto, il **procedimento delle assemblee separate è finalizzato ad agevolare la partecipazione nell’assemblea dei soci** in presenza di particolari condizioni che possono rendere più difficile la partecipazione quali, ad esempio, l’alto numero di soci o la dislocazione sul territorio dell’attività.

Tale procedimento è **disciplinato, in materia di società cooperative, dall’art. 2540 cod. civ.**, previsione che l’art. 24 Cts, al comma 5, richiama come applicabile, nei commi dal 3 al 5, alle assemblee degli Ets nei limiti di compatibilità.

In particolare, l’art. 2540, terzo comma cod. civ. prevede che **il sistema di nomina dei delegati all’assemblea generale** – come previsto dall’atto costitutivo – **deve assicurare la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate**. I delegati nominati dall’assemblea separata non possono tuttavia essere assimilati ai “delegati al voto”, ossia a coloro ai quali i singoli associati conferiscono il potere di rappresentarli in assemblea.

Come si evince dal percorso logico - argomentativo sviluppato dalla Commissione, il “delegato al voto” è il rappresentante del singolo associato in un’assemblea a cui questi potrebbe partecipare personalmente, mentre **i delegati nominati dall’assemblea separata sono gli unici legittimati a partecipare all’assemblea generale**.

La loro nomina è dunque obbligatoria ed **essi non rappresentano il singolo associato nel processo decisionale, ma sono portatori di un più ampio mandato conferito dall’intera assemblea separata**.



Per ulteriori dettagli
www.cantiereterzosettore.it

UN PROGETTO DI

